

PRO BONO ITALIA ETS

Via G. Serbelloni n. 4 – Milano (MI)

C.F. 97783370154

Verbale di riunione dell'assemblea degli associati del giorno 26 marzo 2025

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto dell'Associazione Pro Bono Italia ETS (di seguito l'“**Associazione**”), oggi 26 marzo 2025 alle ore 11:30, in presenza presso DLA Piper, Via Della Posta, 7, 20123 Milano, e in audio/video conferenza, si è tenuta la riunione dell'assemblea degli associati (di seguito l'“**Assemblea**”), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

In sede ordinaria

- 1) Approvazione del progetto di bilancio dell'Associazione chiuso al 31 dicembre 2024, con relative relazione sociale e relazione d'impatto, e del bilancio preventivo 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina membro Consiglio Direttivo; nomina vice-Presidente;
- 3) Comunicazioni del Presidente sulle attività programmate dell'anno in corso;
- 4) Varie ed eventuali.

In sede straordinaria

- 1) Approvazione modifiche statutarie.

Sono presenti: l'Avv. Giovanni Carotenuto, l'Avv. Giuseppina Pagano, l'Avv. Fabrizio Arossa, quale rappresentante di Freshfields (anche in delega dell'Avv. Francesco Mastropasqua), l'Avv. Federico Fusco, l'Avv. Ginevra Righini, l'Avv. Davide Camasi, quale rappresentante di Latham & Watkins, l'Avv. Camilla Rosi, quale rappresentante di Dentons (anche in delega dell'Avv. Federico Alfredo Sutti), l'Avv. Vinicio Trombetti, quale rappresentante di Jones Day (anche in delega dell'Avv. Marco Lombardi), l'Avv. Marcella Vulcano, quale rappresentante di

Advisora, l'Avv. Jean-Paul Castagno, quale rappresentante di Orrick Herrington & Sutcliffe LLP, l'Avv. Marco Sella, l'Avv. Maria Beatrice Deli, quale rappresentante di Deli Sasson, l'Avv. Enrico Di Fiorino, quale rappresentante di Fornari & Associati (anche in delega dell'Avv. Fabio Quintavalla, dell'Avv. Carlo Barone e dell'Avv. Marco Paracchi).

Sono collegati in audio/video conferenza: (i) l'Avv. Stefano Macchi di Cellere (anche in delega dell'Avv. Giuseppe Catalano (AIGI), dell'Avv. Walter De Agostino e dell'Avv. Giovanni Carotenuto), (ii) l'Avv. Alessandra Ottolini, (iii) l'Avv. Andrea Scarpellini, l'Avv. Spartak Kodra, quale rappresentante di Herbert Smith Freehills LLP, (iv) l'Avv. Matilde Esini, quale rappresentante di Esini & Esini Studio Legale Associato, e (v) l'Avv. Claudia Scapicchio, quale rappresentante di Jacobacci & Associati.

Ai sensi dell'articolo 9.5 dello Statuto dell'Associazione, assume la presidenza della riunione il Presidente dell'Associazione, Avv. Giovanni Carotenuto (il "**Presidente**"), il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dell'Assemblea, la Dott.ssa Cinzia Tirone (il "**Segretario**"), che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione trasmesso ai sensi dello Statuto in data 14 marzo 2025;
- intervengono personalmente o per delega o mediante teleconferenza 28 partecipanti che rappresentano più di 1/3 (un terzo) degli Associati necessario per la valida costituzione dell'Assemblea;
- la partecipazione alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione risulta possibile ai sensi dell'art. 9.4 dello Statuto;
- riguardo agli intervenuti che partecipano alla presente riunione mediante teleconferenza:

- o il Presidente può accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- o il Segretario può percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; e
- o gli intervenuti sono in grado di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sulle materie di cui all'ordine del giorno ai sensi di Statuto.

In sede ordinaria

OMISSIS

OMISSIS

In sede straordinaria

Con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno (*"Approvazione modifiche statutarie"*), il Presidente comunica all'Assemblea che sono sottoposte all'approvazione della medesima alcuni possibili modifiche allo statuto, circolate ai presenti in anticipo rispetto all'odierna riunione. In particolare, il Presidente si sofferma nella lettura di tali potenziali modifiche, che riguardano, *inter alia*, (i) il cambiamento della sede primaria dell'Associazione, fissata ora in via Giovanni Battista Martini, 6, 00198 Roma, e il cambiamento della sede secondaria dell'Associazione, fissata ora in via Uberto Visconti di Modrone, 1, 20122 Milano, e (ii) la previsione, a partire dal 1° gennaio 2026, di un *commitment* di 3 anni per gli associati, al fine, tra l'altro, di garantire adeguata stabilità finanziaria all'Associazione, in linea con l'approccio adottato in simili associazioni nel panorama internazionale.

A questo punto, l'Assemblea, dopo breve discussione

DELIBERA

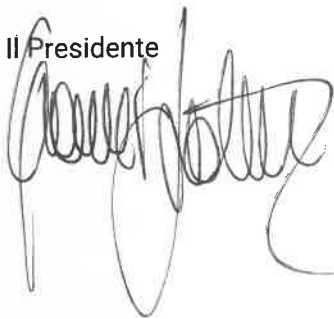
- all'unanimità, l'approvazione di tutte le modifiche statutarie proposte, ad eccezione di quella riportata nel paragrafo che segue, dando poteri al Presidente ed a ciascun membro del Consiglio Direttivo di relazionarsi, direttamente o indirettamente, con il RUNTS al fine di assicurarne la registrazione come opportuno; e
- all'unanimità, salvo il voto contrario dell'Avv. Spartak Kodra (quale rappresentante di

Herbert Smith Freehills LLP), l'approvazione della modifica statutaria relativa al
commitment triennale per gli associati a partire dal 1° gennaio 2026, descritto in narrativa.

Non essendovi null'altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12:19.

Milano, 26 marzo 2025

Il Presidente

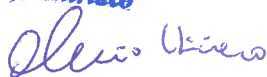


Il segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
registrato il 23/07/2025 Serie 3 al N. 515
pagato €
(Euro 200,00)

IL FUNZIONARIO
Alessio Chiriacò





STATUTO dell'Associazione "Pro Bono Italia ETS"

Articolo 1 - Denominazione

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni (da qui in avanti indicato come "**Codice del Terzo Settore**") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita in forma di Ente del Terzo Settore l'associazione denominata "Pro Bono Italia" (di seguito, l'"**Associazione**").

1.2 A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione integra la propria denominazione con l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o "ETS" e dovrà utilizzare tale indicazione e indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma e sede secondaria nel Comune di Milano.

2.2 La variazione di indirizzo all'interno del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato o all'Estero.

Articolo 3 – Attività di interesse generale

3.1 L'Associazione esercita, in via stabile e principale, un'attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto di quanto previsto alle lettere i) e w) dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore: i) organizzazione e gestione di attività di interesse sociale di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, e w) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di reciproco aiuto.

Articolo 4 – Scopo, obiettivi e attività

4.1 Nell'esercizio dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 3, l'Associazione ha il fine di perseguire i seguenti scopi e di realizzare le seguenti attività:

- (a) promuovere e diffondere il Pro Bono e la cultura del Pro Bono in Italia. Con "**Pro Bono**" si intende l'attività di consulenza legale e rappresentanza in giudizio, esercitata gratuitamente e su base strettamente volontaria da un avvocato iscritto all'Albo, nell'espletamento della funzione sociale dell'Avvocatura e in ottemperanza alle leggi, ai regolamenti e alle norme deontologiche applicabili: (a) a favore di (i) organizzazioni senza scopo di lucro che perseguano fini di utilità sociale; e (ii) persone fisiche che hanno difficoltà a ottenere assistenza legale e accedere alla giustizia (tali organizzazioni e persone fisiche, collettivamente, i "**Beneficiari**"); ovvero (b) in generale, per il progresso del bene pubblico, la tutela dei diritti umani e il miglioramento dell'ordinamento giuridico;
- (b) organizzare incontri periodici (che potranno essere denominati "Italian Pro Bono Roundtable") per facilitare il dialogo fra avvocati, giuristi d'impresa, Beneficiari e in generale persone fisiche o giuridiche interessate allo sviluppo e alla diffusione del Pro



- Bono;
- (c) stabilire, gestire e mantenere, nel corso del tempo, la piattaforma digitale per la gestione delle richieste di assistenza pro bono, denominata "Piattaforma Pro Bono Italia";
 - (d) collaborare e mantenere rapporti con le "clearing-house", organizzazioni senza scopo di lucro che raccolgono e selezionano le richieste di assistenza dei Beneficiari e le trasmettono agli avvocati che desiderano svolgere attività Pro Bono;
 - (e) stabilire, gestire e mantenere, nel corso del tempo, una sua propria clearing-house, denominata "Pro Bono Italia Clearinghouse";
 - (f) promuovere e organizzare attività formative e iniziative comuni tra gli associati e tra gli associati e i Beneficiari, su temi di carattere giuridico, sociale o culturale, collegati al Pro Bono;
 - (g) instaurare e mantenere rapporti con associazioni o enti nazionali o internazionali che operino per finalità simili o affini a quelle dell'Associazione, anche promuovendo e partecipando a iniziative di comune interesse;
 - (h) instaurare e mantenere rapporti con i consigli forensi locali, nazionali ed eventualmente internazionali e con le istituzioni competenti, anche al fine di promuovere l'approvazione di leggi, regolamenti, codici, o norme deontologiche favorevoli allo sviluppo del Pro Bono;
 - (i) costituire e mantenere aggiornato un suo sito internet con le principali informazioni relative all'Associazione e alla sua attività.

L'Associazione potrà inoltre svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, tutte le attività connesse e/o accessorie (e dunque secondarie e strumentali) a quelle istituzionali (e quindi di interesse generale), da considerarsi integrative delle stesse, purché non incompatibili o contrastanti con le finalità della stessa.

Le attività promosse dall'Associazione escludono l'assistenza legale resa ai sensi delle norme sul patrocinio a spese dello Stato.

L'Associazione non svolgerà direttamente attività di consulenza legale. Ogni responsabilità per l'attività Pro Bono eventualmente prestata sarà del singolo professionista che fornisca la prestazione e non dell'Associazione.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4.2 Le attività dell'Associazione sono svolte per scopi altruistici, l'Associazione non persegue scopo di lucro.

Articolo 5 – Volontari

5.1 L'Associazione può avvalersi dell'attività prestata in forma volontaria e gratuita anche dai propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati.

5.2 Le attività rese dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dai Beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

5.3 I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6 – Durata

6.1 L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anticipato come previsto all'articolo 21 del presente statuto.

Articolo 7 – Associati

7.1 L'Associazione è costituita dagli associati, che hanno i diritti e i doveri previsti dal presente statuto e dalle norme vigenti. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso. Ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

7.2 L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le attività dell'Associazione e partecipano alla loro realizzazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli iscritti a uno degli albi degli avvocati o in uno dei registri italiani dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, gli studi legali, le società tra avvocati di diritto italiano, le associazioni forensi, i giuristi di impresa e gli uffici legali di società. L'Associazione non si trova, nel rispetto dell'articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo Settore sottoposta a direzione e coordinamento o controllo di uno o più di tali studi legali, società tra avvocati di diritto italiano, associazioni forensi, giuristi di impresa ed uffici legali di società.

L'ammissione degli associati è subordinata alle seguenti condizioni:

- (a) presentazione della domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione, con indicazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni;
- (b) dichiarazione di piena conoscenza e accettazione senza riserve delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa.

7.3 L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo nel rispetto di criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. Il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare il rigetto delle domande e a comunicare la deliberazione all'interessato entro 60 giorni. L'iscrizione decorre dal momento in cui è deliberata l'ammissione. In caso di rigetto, l'interessato ha la facoltà, entro i successivi 60 giorni, di richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dall'Assemblea, in occasione della loro successiva convocazione.

7.4 Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

7.5 L'appartenenza all'Associazione ha carattere volontario, ma impegna gli associati al rispetto del presente statuto e delle deliberazioni degli organi rappresentativi dell'Associazione. Gli associati si impegnano a rimanere tali per un periodo minimo di tre anni, salvo il diritto di recesso per giusta causa e fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 7.7 che segue.

7.6 La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

7.7 La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- (a) morte, se persona fisica, o scioglimento, se entità giuridica;
- (b) recesso per giusta causa da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- (c) delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per gravi motivi, che includono: (i) condotta, dolosa o colposa, contraria alle leggi, all'ordine pubblico e agli scopi dell'Associazione, previa contestazione all'associato del fatto addebitatogli e possibilità per l'associato di esporre le proprie ragioni; (ii) mancato pagamento di più di una quota associativa annuale, decorsi 2 (due) mesi da sollecito inviato tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata; (iii) accertamento di una causa di decadenza, a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa; o (iv) perdita della qualifica necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di avvocato, nel caso in cui abbia aderito all'Associazione un avvocato iscritto ad uno degli albi.

7.8 L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati alla lettera (c) dell'articolo 7.7 deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e viene comunicato tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'interessato. Contro la decisione di esclusione è ammesso appello all'Assemblea.

La riammissione può essere richiesta al Consiglio Direttivo solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Il Consiglio Direttivo procede entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista degli associati.

L'associato che cessa di appartenere, per qualsiasi motivo, all'Associazione, non ha alcun diritto di richiedere, neanche parzialmente, la restituzione di somme versate a qualunque titolo, né vanta alcun diritto sul patrimonio e sul Fondo Comune dell'Associazione.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

8.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

8.2 Sono organi dell'Associazione:

- (a) l'Assemblea;
- (b) il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- (c) il Consiglio Direttivo;
- (d) se nominato, il Segretario generale;
- (e) se nominato, il Comitato esecutivo;
- (f) se nominato, l'Advisory Board;
- (g) se nominato, l'Organo di Controllo, in composizione monocratica o collegiale.

8.3 A chiunque ricopra cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.



Articolo 9 - Assemblea

9.1 L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

9.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata con avviso dell'avvenuta ricezione, fax o messaggio di posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

9.3 Ogni associato ha diritto di voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

9.4 Le riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si possono svolgere anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della



riunione, oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da una persona nominata dall'Assemblea, assistito dal Segretario Generale, se nominato, o da una persona eletta dall'Assemblea.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e riportato nel libro verbali assemblee.

9.6 L'Assemblea nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo e il Segretario generale, che restano in carica tre esercizi e scadono con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

9.7 L'Assemblea può eleggere tra i suoi membri, un Presidente onorario e/o uno o più membri onorari, che si siano distinti per valore e impegno sociale nel mondo delle istituzioni, della cultura, dell'economia, dell'imprenditoria, della formazione, del terzo settore e negli ambiti in cui opera l'Associazione.

Articolo 10 – Competenze dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- definisce il programma generale annuale di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dell'Organo di Controllo e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato nei casi a), b) e c) di cui all'articolo 7.7;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 11 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

11.1 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

11.2 Salvo quanto previsto al successivo articolo 11.3, l'Assemblea straordinaria è



validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.3 L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

12.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, includendo il Presidente e il Vice Presidente, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea tra gli associati; essi durano in carica tre esercizi, scadono con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

12.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso dell'avvenuta ricezione, fax o messaggio di posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno 48 (quarantotto) ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

12.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

12.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal presidente della riunione e dal soggetto verbalizzante, da riportare nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

12.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

12.8 Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o da una persona designata dagli intervenuti.

Articolo 13 – Poteri del Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- (a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- (b) convocare le assemblee;
- (c) decidere e deliberare sull'ammissione di nuovi associati e su provvedimenti di esclusione o decadenza;
- (d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- (e) predisporre, approvare ed emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- (f) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- (g) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali;



- (h) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- (i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- (j) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e, in generale, porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- (k) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- (l) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
- (m) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- (n) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

13.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, delegando ad esso alcune delle sue funzioni. Il Consiglio Direttivo può anche delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i limiti, il contenuto e le modalità della delega.

13.3 Il Consiglio Direttivo può nominare un Advisory Board, composto anche da soggetti che non siano membri dell'Associazione, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente statuto.

Articolo 14 – Presidente – Vice Presidente

14.1 Il Presidente

- a. presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione;
- b. può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;
- c. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Ulteriori poteri possono essere attribuiti con delibera del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15 - Segretario generale

15.1 Il Segretario generale dura in carica tre esercizi, e quindi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed è rieleggibile.

Al Segretario generale competono il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'Associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

15.2 Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di proporre all'Assemblea di nominare quale Segretario generale, in ragione delle sue competenze e capacità professionali, una persona che non sia qualificabile come associato (ai sensi dell'articolo 7.2, che precede), ma che condivida gli scopi e le attività dell'Associazione e concorra alla loro realizzazione.

Articolo 16 – Advisory Board

16.1 Il Consiglio Direttivo può istituire un Advisory Board composto da associati e/o non associati, con il compito di promuovere la visione dell'Associazione e garantire la coerenza dei progetti rispetto alle finalità della stessa. Esso svolge inoltre un ruolo consultivo e propositivo per le attività dell'Associazione.

16.2 I membri dell'Advisory Board durano in carica per il tempo determinato all'atto della



nomina e comunque per non più di tre esercizi e possono essere riconfermati. I componenti dell'Advisory Board vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

16.3 L'Advisory Board è presieduto dal Presidente dell'Associazione oppure da persona dallo stesso designato. Il Consiglio Direttivo tramite apposito regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Advisory Board.

16.4 Le riunioni dell'Advisory Board si possono svolgere anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.5 Delle riunioni dell'Advisory Board è redatto verbale da riportare nell'apposito libro.

Articolo 17 - Organo di Controllo e revisione legale

17.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Se collegiale, l'Organo di Controllo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di presidente spetta al soggetto designato dall'Assemblea.

17.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.3 Le riunioni dell'Organo di controllo in forma collegiale si possono svolgere anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.4 L'Organo di Controllo ha il compito di:

- (a) controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- (b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

17.5 La carica di membro dell'Organo di Controllo e revisione è incompatibile con quella di consigliere.

17.6 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi, scadono con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

17.7 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

17.8 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

17.9 Delle riunioni dell'Organo di controllo è redatto verbale da riportare nel relativo libro.



18 – Patrimonio e Fondo Comune

18.1 Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:

- (a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- (b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- (c) da donazioni, liberalità, legati, lasciti.

18.2 I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- (a) dalle quote associative;
- (b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- (c) da contributi di pubbliche amministrazioni, organismi o enti internazionali o nazionali, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- (d) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi;
- (e) da versamenti volontari e spontanei degli associati;
- (f) da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità;
- (g) da ogni altra entrata compatibile con gli scopi dell'Associazione.

18.3 I versamenti e i conferimenti al Fondo Comune possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione dall'Associazione.

18.4 I fondi e le risorse dell'Associazione possono essere utilizzati solo per gli scopi istituzionali dell'Associazione, come specificati nel presente statuto. Gli associati non hanno diritto alla distribuzione degli utili, né a qualsiasi altro profitto economico derivante dai fondi e dalle risorse dell'Associazione.

Articolo 19 – Bilancio

19.1 L'esercizio sociale si chiude al **31 (trentuno) dicembre** di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea da convocarsi entro un termine congruo (e, in ogni caso, non superiore a 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio).

19.2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Inoltre, ove necessario in conformità con le disposizioni vigenti, il bilancio dovrà essere depositato annualmente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali che costituiscono le finalità dell'ente.

Articolo 20 - Trasformazione

20. L'Associazione, ai sensi dell'articolo 2500 *octies*, terzo comma c.c., non potrà trasformarsi in società di capitali.

Articolo 21 - Scioglimento

21.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 22 – Clausola compromissoria

22.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati o fra essi e l'Associazione, incluse le controversie promosse dai membri del Consiglio Direttivo, dai liquidatori e dall'Organo di Controllo, se esistente, ovvero nei loro confronti, per questioni o vicende attinenti al rapporto associativo o alla gestione dell'Associazione in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, dal presidente della Camera Arbitrale di Milano (CAM), su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

22.2 Nel caso in cui l'arbitro sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano.

22.3 L'arbitro deciderà ritualmente, secondo diritto.

22.4 Se per qualsiasi motivo l'arbitro dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

22.5 Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 23 - Rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme vigenti in materia del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle leggi speciali in tema di associazioni.



ALLEGATO ALL'ATTO N. 545 DEL 29/04/2025